

# ROMA

**ROMA CAPITALE**  
Segretariato Generale

16 MAG 2020

N. RC/.....

13544


ORDINANZA DELLA SINDACA

n. **93** del **16 MAG. 2020**


La Sindaca

Oggetto: misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Accesso alle spiagge del litorale di Roma Capitale sino al 1 giugno 2020.

Il Direttore del Municipio Roma X  
Nicola De Bernardini



La Presidente del Municipio Roma X  
Giuliana Di Pillo



Visto

Il Segretario Generale di Roma Capitale  
Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dr. Gianluca Viggiano



### Premesso che

l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

in data 23 febbraio è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

in data 25 febbraio 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

in data 1 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in data 4 marzo 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

in data 8 marzo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

in data 9 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

in data 11 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 con il quale sono state applicate a tutto il territorio nazionale ulteriori misure volte al contenimento del contagio;

in data 28 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

Con Ordinanza Sindacale n. 65 del 20 marzo 2020 è stato disposto il divieto d'accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificati come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità);

In data 1 aprile è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» con cui è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8,9,11 e 22 marzo nonché quelle delle Ordinanze 20/03/2020 adottate dal Ministero della salute e l'Ordinanza 28 Marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti;

Con ordinanza sindacale n. 75 dell'11 aprile 2020, come modificata dalla ordinanza sindacale n. 79 del 17 aprile 2020, è stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 dell'efficacia dell'ordinanza n. 72 del 3 aprile 2020;

Con Ordinanza sindacale n. 79 del 17 aprile 2020, preso atto delle disposizioni di cui

all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020, è stata confermata la proroga fino al 3 maggio 2020 del divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Aqua Rossa, fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità, e limitatamente alle strutture e agli spazi aziendali, anche dei soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, oltre che nelle attività di pulizia e sanificazione degli stessi;

Con ordinanza sindacale n. 89 del 3 maggio 2020 è stata disposta la proroga fino al 17 maggio 2020 del divieto di accesso alle spiagge del litorale fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità, e limitatamente alle strutture e agli spazi aziendali, anche dei soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, oltre che nelle attività di pulizia e sanificazione degli stessi;

**preso atto che:**

Con D.P.C.M. del 26 aprile 2020 è stata disposta la graduale riapertura degli spazi pubblici, con particolare riguardo ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici [(art 1, lett.e)];

**considerata:**

la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, contemperando la possibilità di accedere alle spiagge con le esigenze di distanziamento sociale poste a tutela della salute pubblica;

**ritenuto:**

opportuno procedere, per quanto sopra, alla riapertura fino al 1° giugno 2020 delle spiagge del litorale di Roma Capitale con le prescrizioni di seguito riportate;

**Informato:**

il Prefetto di Roma;

**Richiamato:**

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare in materia di igiene e sanità pubblica ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio capitolino;

**Visti**

gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

**Visti:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8

- del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 6/2020;
  - il D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
  - il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
  - il D.P.C.M. 1 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 28 marzo 2020;
  - il D.P.C.M. 1 aprile 2020;
  - il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
  - il Decreto Legge n. 9/2020;
  - il Decreto Legge n.18/2020;
  - il Decreto Legge n.19/2020;
  - la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
  - l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;
  - l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 2 maggio 2020;
  - il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

per la tutela e la salute pubblica,

## ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di revocare l'Ordinanza n. 89/2020;
2. di mantenere in vigore l'interdizione all'accesso alle spiagge del litorale di Roma Capitale fino al giorno **17 maggio 2020**;
3. di stabilire che a far data dal giorno **18 maggio 2020** sarà consentito l'accesso e lo svolgimento delle attività sulle spiagge del litorale di Roma Capitale con le seguenti modalità:
  - a) Transito in spiaggia: è consentito l'accesso agli specchi d'acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc.) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l'emergenza;
  - b) Uscita in mare: è consentita l'uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente;
  - c) Pesca sportiva: è consentito praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4, lettera b), dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00038 del 2 maggio 2020;
  - d) Attività sportiva: è consentito effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni

nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all'aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine e luoghi di socializzazione;

- e) Attività motoria: è consentita l'attività motoria in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori, nonché per i soggetti con forme di disabilità che necessitano di accompagnatori;
- f) È vietato occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici;
- g) È vietato sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria;
- h) Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi;
- i) Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
- j) Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;
- k) È vietata ogni forma di assembramento.

#### AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P.;
- che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per la vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.
- L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 1° giugno 2020, salvo nuovo provvedimento.

La Sindaca

Virginia Raggi  
